

SENATO DELLA REPUBBLICA

— — — — — VII LEGISLATURA — — — — —

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

12^a SEDUTA

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 207, 210, 212 e <i>passim</i>	ARGENZIANO	pag. 211, 213
COCO (DC)	209, 210	CLARIZIA	207, 210
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>		GALIMBERTI	212
<i>grazia e la giustizia</i>	213	GAMBINI	212
		GUASTALLA	213
		TAMAGNINI	207

COMMISSIONI RIUNITE

12° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione cooperative italiane il ragioniere Rolando Tamagnini, amministratore centrale, e il professor Renato Clarizia; per l'ATEFI il professor Riccardo Argenziano, presidente, il dottor Gianmaria Galimberti, amministratore delegato, il dottor Gianluigi Gambini, dirigente Fiscambi-leasing e il dottor Marco Guastalla, condirettore Citybank.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

G U A R I N O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario.

Ringrazio gli intervenuti per la Confederazione cooperative italiane e li invito ad esporre le loro osservazioni, sia in relazione al questionario e alla documentazione che abbiamo loro inviata, sia per tutto ciò che ritengono utile alla nostra indagine.

TAMAGNINI. Ringrazio per l'invito rivolto alla nostra Confederazione. Il dottor Clarizia, dopo di me, illustrerà le risposte che abbiamo predisposto al questionario.

Come rappresentante del Movimento cooperativo cattolico faccio soltanto osservare un certo scetticismo sull'utilità che il meccanismo finanziario in discussione avrà per il mondo cooperativo. Infatti, il mondo cooperativo che rappresentiamo ha bisogno di un *leasing* a basso costo d'interesse, mentre invece l'intermediazione finanziaria porta il costo delle operazioni a livelli tali che sono inavvicinabili per le cooperative agricole, più bisognose di essere aiutate per l'acquisto di macchinari, attrezzature, eccetera, le quali per ora possono continuare a contare sul credito agrario.

La nostra organizzazione ha una partecipazione in una società di *leasing* che sta per iniziare una convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno, con la quale noi speriamo di migliorare questo strumento e di metterlo a

disposizione delle cooperative del sud con un meccanismo meno costoso, altrimenti saremo costretti a rivolgerci ancora al credito agrario che ha fondi limitati e alla sezione credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro la quale, oltre ad avere fondi limitati, richiede anche garanzie non sempre facili da offrire da parte delle nostre cooperative.

Lo strumento del *leasing* è utile, bisogna però fare in modo che non sia soltanto un'intermediazione finanziaria; cioè, non vi devono essere soltanto società appoggiate agli istituti di credito che prendono soldi ad un certo costo e mettono a disposizione i macchinari da loro acquistati ad un costo maggiorato della loro intermediazione.

C L A R I Z I A. Mi sono preoccupato soprattutto di analizzare il disegno di legge all'esame delle Commissioni, ma prima di passare ad alcune osservazioni sui singoli articoli del disegno di legge stesso, ritengo di dover esporre preliminarmente la necessità di una disciplina della locazione finanziaria e i termini nei quali tale disciplina, a mio avviso, dovrebbe essere attuata.

Occorre ricordare che il fenomeno della locazione finanziaria è nato in Italia intorno al 1973 e da quel periodo ad oggi vi è stato un ridotto contenzioso; se non vado errato, si contano circa 11 sentenze, tutte favorevoli alle società di *leasing*, nelle quali praticamente i giudici hanno sempre saputo evidenziare la distinzione della locazione finanziaria da altri tipi contrattuali, in particolare la locazione e la vendita a rate, per cui i problemi che si possono porre e per i quali si può chiedere al legislatore di rispondere possono essere, appunto, quelli di una chiara definizione legislativa. Non ritengo che sia necessario comprimere l'istituto in una serie di norme che potrebbero portare ad un soffocamento e ad un rallentamento di quella che indubbiamente è stata una grande espansione del *leasing* finanziario in Italia. Già coloro che sono stati ascoltati nell'ambito di questa indagine conoscitiva hanno illustrato lo sviluppo del fenomeno in Italia; ho letto gli interventi dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana, che hanno egregiamente illustrato lo

sviluppo del *leasing*. Ritengo, però, che la normativa al vostro esame sia troppo puntuale per un istituto che di per sé è molto semplice e che, quindi, non ha bisogno di una normativa particolarmente analitica. In secondo luogo, è necessario che il disegno di legge distingua esattamente la locazione finanziaria dal *leasing* operativo per ragioni di carattere tecnico-giuridico, in quanto i due contratti si distinguono per la causa per cui vengono posti in essere. Il *leasing* operativo ha una causa di vero e proprio godimento e trova la sua disciplina normale in quella dettata per il contratto di locazione dal codice civile, mentre la locazione finanziaria ha una causa di finanziamento che si distingue nettamente dalla locazione; anche laddove al *leasing* operativo potesse essere apposta una clausola che prevedesse il diritto di opzione a fine rapporto all'acquisto del bene, mi pare che la causa rimanga sempre il godimento. I due contratti rimangono, pertanto, sempre distinti. Dunque, non ritengo opportuna una definizione legislativa per il *leasing* operativo, in quanto trova già una sua collocazione nelle norme che disciplinano la locazione.

Per quanto riguarda in generale la disciplina del *leasing*, anche rifacendoci a legislazioni straniere, per esempio a quella francese, forse sarebbe utile distinguere, soprattutto in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge, tra quelle società che svolgono l'attività di locazione finanziaria come emanazione di produttori di beni e quelle società che invece esercitano attività di locazione finanziaria come vere e proprie intermediarie finanziarie. Le prime non fanno altro che promuovere il collocamento presso gli utilizzatori dei beni che i produttori producono, invece le seconde svolgono una vera e propria attività di intermediazione finanziaria, quindi di promozione degli investimenti produttivi. Per queste seconde è logico che vi sia un controllo della Banca d'Italia, ma come « corrispettivo » è necessario — e qui mi riallaccio a quanto detto dal ragioniere Tamagnini — che, anche per diminuire il costo delle operazioni venga data alla società di *leasing* la possibilità di avere una fonte di approvvigionamento della provvista auto-

noma e quindi svincolata, in un certo senso, da quello che oggi è l'obbligato canale bancario. In questo caso, allora, è logico e coerente il controllo della Banca d'Italia sulle società di *leasing*, in quanto sarebbe un controllo anche sulle forme di acquisizione della provvista.

Passando ad esaminare velocemente il disegno di legge n. 633, si può notare che all'articolo 1 vi è una definizione in senso soggettivo delle operazioni. Io vorrei che fosse data una definizione in chiave oggettiva e più puntuale, più sintetica, sulla base ad esempio della formulazione dell'articolo 17 della legge n. 183 del 2 maggio 1976. Inoltre la definizione andrebbe rivista per quanto riguarda l'assunzione dei rischi da parte del conduttore, e cioè andrebbe puntualizzato che con il contratto di *leasing*, in quanto contratto di locazione finanziaria, il conduttore deve assumersi tutti i rischi con la stipula del contratto stesso. In questo modo ritengo che, assumendo a base l'articolo 17 della legge n. 183 si eviti una formulazione analitica ed un soffocamento del contratto di *leasing*.

L'articolo chiave di tutto il disegno di legge è l'articolo 2, il quale prevede un controllo della Banca d'Italia sulle società di *leasing*. Rifacendomi al discorso già fatto in generale, ritengo che dovrebbe essere richiesto come quarto requisito la necessità che le società che si iscrivono all'albo tenuto presso la Banca d'Italia svolgano un'attività di intermediazione finanziaria e non siano emanazione di società che producono beni. Così come è previsto nel testo, il controllo è meramente certificativo, all'entrata, delle società che si iscrivono all'albo; all'ultimo comma è stabilito che contro i provvedimenti che cancellano le società di *leasing* dall'albo occorre presentare ricorso in sede giurisdizionale al tribunale di Roma, ma non è specificato se a quello ordinario o a quello amministrativo, anche se è da presumere che si tratti senz'altro del secondo.

L'articolo 3 è forse quello che solleva maggiori critiche dal punto di vista tecnico-legislativo, in quanto ritengo che se il legislatore deve tipizzare un contratto nuovo e deve prevederne la relativa disciplina, tale di-

sciplina deve essere formulata in senso positivo, e non prevedendo deroghe a norme che disciplinano altri contratti, in particolare la locazione e la vendita a rate, altrimenti quello che non viene derogato dovrà essere applicato e, soprattutto, troveranno applicazione i principi generali di quei contratti.

Sono d'accordo per quanto riguarda il principio della deroga all'articolo 1526, che è essenziale in quanto il contratto di locazione finanziaria si distingue sia dalla locazione che dalla vendita a rate.

È necessario, però, che tale principio sia reso in forma esplicita, e non debba, invece, essere dedotto dall'attuale formulazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, bisogna ancora dire che i suoi principi, da rendere in maniera più chiara, potrebbero essere inseriti nell'articolo 1, dove viene definito il contratto di locazione finanziaria.

Desidero, insomma, ribadire il concetto che il contratto di locazione finanziaria, se ha avuto una sua espansione, l'ha avuta perchè era atipico. Se formuliamo ora una disciplina troppo rigida forse potremmo arrestare l'espansione di questo contratto. C'è a tal proposito, da tener presente anche che non si è registrato, in questi anni, un grande contenzioso, per cui è evidente che l'autonomia contrattuale ha saputo ben risolvere i vari problemi.

L'articolo 4, che prevede l'alienazione dei beni durante il rapporto, ha una sua logicità in rapporto all'articolo 2. Una volta che si venisse ad una modificazione dell'articolo 2, anche questo dovrebbe essere ritoccato.

L'articolo 5 prevede il caso di scioglimento della società locatrice ma forse andrebbe completato anche con un'apposita regolamentazione del caso di insolvenza del conduttore, sia a tutela dei creditori che della stessa società di *leasing*.

Per quanto riguarda gli altri articoli, ho notato che si tratta soprattutto di norme in bianco, cioè di norme che potranno successivamente avere un loro contenuto, a seconda della legislazione sulle singole materie.

Ad ogni modo, ritengo che ciò che può essere veramente utile, oggi, per la locazione finanziaria sia essenzialmente l'avere una

sua precisa e chiara definizione, non fosse altro che per porre fine alle diatribe di carattere dottrinale in proposito.

Tornando all'articolato, penso che le norme comprese tra l'articolo 6 e l'ultimo possano tranquillamente essere comprese in un unico articolo.

In conclusione, quindi, se una disciplina alla locazione finanziaria si vuol dare, e se tale disciplina deve prevedere dei vincoli per il *leasing*, tali vincoli devono avere come corrispettivo la possibilità di un approvvigionamento autonomo, di modo che le operazioni possano avere un costo minore dell'attuale, e perchè solo così potrà essere considerato coerente il controllo di un organo come la Banca d'Italia su società che svolgono attività di intermediazione finanziaria.

C O C O . Desidero partire da un sospetto puramente personale, che ho avuto fin dall'inizio, da quando, cioè, si è cominciato a parlare di questa legge, e cioè che non sempre promulgare una legge per disciplinare un rapporto è necessario e utile.

Infatti noi partiamo da un principio che potrebbe anche essere un preconcetto non corretto, e cioè che ogni rapporto deve essere regolato da una legge apposita. Ma quello che ho sentito fino ad ora mi ha rafforzato nel mio sospetto. Ho sentito, infatti, che i rapporti in questione si svolgono bene nella pratica, e che hanno dato luogo ad un contenzioso molto limitato, e temo che una disciplina particolareggiata di questo rapporto potrebbe far nascere essa stessa una certa litigiosità, che attualmente non esiste.

È stata fatta un'affermazione dalla quale dissento e sulla quale perciò, desidererei un chiarimento, e cioè che sarebbe bene limitare la disciplina del *leasing* alla definizione del rapporto, in modo da porre fine legislativamente al dibattito dottrinale che si è sviluppato per l'esatta definizione di questo rapporto. Ebbene, ad essere sincero, non credo che tale definizione diminuirebbe le polemiche dottrinali, ma anzi, penso che le aumenterebbe, assumendo, per altro, un contenuto più filologico di quanto esse non abbiano attualmente. C'è poi da tener presente

COMMISSIONI RIUNITE

12° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

che la polemica dottrinale, anche se molte volte è eccessiva e in parte superflua, ha sempre un'utilità pratica, soprattutto con riferimento ad un istituto in evoluzione, perchè, bene o male, dietro di essa vi è sempre l'esigenza di risolvere un problema.

A questo punto, allora, mi domando se non sia da prendere in esame l'opportunità di non promulgare affatto una legge in proposito. Si può anche fondatamente prevedere, infatti, che gli effetti negativi di questa disciplina particolareggiata di un istituto in evoluzione possano essere superiori a quelli positivi. E pongo l'accento proprio su questo elemento, avanzato all'inizio di questa discussione: il *leasing* è un istituto in evoluzione, per il quale la dottrina e la giurisprudenza hanno trovato gradualmente adeguamenti operativi. Se noi emanassimo una legislazione che cristallizzi questa fase di evoluzione dell'istituto in un momento preciso, temo che correremmo il rischio — oltre che di avere una disciplina che abbia tutti i lati negativi posti in risalto prima — che si blocchi questa evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che finora ha così ben meritato adeguando la legislazione vigente alle esigenze e alla novità di questo istituto.

Parliamo tanto di giurisprudenza evolutiva: ebbene, una volta tanto che questa giurisprudenza ha una sua evoluzione pratica, non andando contro la volontà del legislatore, non mi sembrerebbe proprio opportuno e necessario il nostro intervento legislativo.

Comprendo che la questione, posta in questi termini, può sembrare provocatoria, nè ho l'intenzione di criticare l'operato dei colleghi che hanno presentato il disegno di legge — che, al contrario, ritengo essere estremamente positivo, in quanto ci ha messo nella condizione di conoscere l'esperienza concreta di questo tipo di contratto — però penso che tutti dobbiamo un po' ripensare all'opportunità e alla necessità del nostro intervento.

PRESIDENTE. Questa valutazione dovrà essere fatta dalle Commissioni e dall'Aula. I nostri interlocutori, d'altra parte, hanno già detto che loro ritengono non op-

portuno regolamentare il *leasing* finanziario, anche se si deve specificare che cosa esso sia.

CLARIZIA. Vorrei puntualizzare quanto avevo detto precedentemente, poichè temo di non essermi espresso con sufficiente chiarezza. Il mio pensiero è che, se una normativa ci deve essere, essa deve essere chiarificatrice e, non deve porre maggiori dubbi. Non è quindi, che io sia contrario in linea di principio ad una normativa, ma certo che, se essa dovesse essere fonte di nuovi dubbi, sarebbe meglio fare a meno di qualsiasi legge in materia.

COCO. Vorrei sapere se non ritiene che, per l'evoluzione del rapporto reale e per l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, che fin qui hanno, bene o male, provveduto alla disciplina concreta, possa esserci il pericolo di una cristallizzazione se noi, in questo momento, volessimo definire e disciplinare un istituto che è in evoluzione.

CLARIZIA. Posso rispondere, in questo caso, come uno della dottrina, perchè anch'io ho scritto sulla locazione finanziaria. Lei stesso, prima, aveva detto che non riteneva che la definizione del contratto di *leasing* finanziario avrebbe posto fine alle diatribe in dottrina. Sotto questo profilo, quindi, non ci sarà forse una cristallizzazione della dottrina. Per quanto riguarda, poi, l'evoluzione dell'istituto, ritengo che tutto dipenderà dalla disciplina legislativa. Ad esempio, già disciplinando solo il tipo contrattuale, dicendo chiaramente che non è nè locazione nè vendita, penso che l'evoluzione del *leasing* continuerà proprio in quanto la stessa giurisprudenza ha avuto chiaro che si trattava di un tipo contrattuale nuovo. Cioè, non leggiamo nessuna sentenza nella quale è definito come un tipo particolare di locazione o di vendita a rate.

PRESIDENTE. Non ci rimane che ringraziare e assicurare i nostri interlocutori che le loro osservazioni saranno tenute nel debito conto dalle Commissioni.

Proseguendo nella nostra indagine, ascolteremo adesso l'ATEFI. Per essa, sono pre-

COMMISSIONI RIUNITE

12° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

senti il professor Riccardo Argenziano, presidente; il dottor Gianmaria Galimberti, amministratore delegato; il dottor Gianluigi Gambini, dirigente di una società collegata; e di Idottor Marco Guastalla, anch'egli condirettore di una società collegata.

I nostri interlocutori potranno rispondere al questionario che è stato loro inviato e dire tutto quello che ritengono opportuno per illustrarci i problemi relativi al disegno di legge che è al nostro esame.

Do, quindi, la parola al professor Riccardo Argenziano, presidente dell'ATEFI e docente all'Università di Pavia.

ARGENZIANO. Se mi è consentito, farò una brevissima premessa su questo istituto che sta avendo un particolare successo in tutti i paesi. Recentemente, abbiamo avuto indicazioni che negli altri paesi europei lo sviluppo di quest'istituto, di queste operazioni, è attorno al 30-40 per cento. Io, qui, rappresento l'ATEFI, che è aderente alla *LEAS-EUROP*, che è una organizzazione europea con 11 società aderenti. In Italia, quest'attività è abbastanza recente ed ha due derivazioni: un gruppo di queste società è emanazione delle banche; un altro, invece, è indipendente, cioè formato da soci non banche o banche e non banche. Per quanto riguarda le operazioni del *leasing* finanziario, non sarei del tutto d'accordo su alcune indicazioni che sono state fatte in precedenti audizioni, in quanto non mi pare che sia essenziale che nel *leasing* finanziario vi debba essere una differenza tra il gruppo produttore del bene e la società di *leasing*. In effetti, le operazioni di *leasing* hanno tre principali scopi: 1) facilitare la vendita al produttore; 2) migliorare l'utilizzazione del bene in Italia, forse, non si è sviluppato, ma in altri paesi si è sviluppato prima il *leasing* operativo, proprio perchè si intravedeva la convenienza che alcuni beni potessero passare da utilizzatore ad utilizzatore con velocità, in maniera da poter avere un coefficiente di utilizzazione massimo per beni che ciascun utilizzatore poteva utilizzare soltanto parzialmente; 3) facilitare sostanzialmente il finanziamento delle imprese attraverso operazioni che offrano la particola-

re garanzia costituita dalla proprietà del bene.

Uno dei problemi che, secondo me, dovrebbe essere considerato è quello della raccolta dei mezzi. Perchè oggi, in Italia, stante l'attuale legislazione, la gran parte dei fondi di finanziamento non può essere che quella bancaria; e le banche sono quelle che forniscono, sia alle loro società di *leasing* sia a quelle indipendenti, la più larga parte dei mezzi. Come in altre organizzazioni e in altri paesi, potrebbe essere utilmente considerata la possibilità da parte di società di *leasing*, opportunamente regolate in modo da fornire tutti gli elementi di serietà, di adire i mercati finanziari, allargando così la loro funzionalità attraverso forme di acquisizione di mezzi a medio termine. Ciò consentirebbe anche un migliore coordinamento temporale fra operazioni di acquisizione e di investimento. In questo momento, un punto delicato è costituito dalla differente disponibilità temporale delle operazioni passive, che, in particolare, sono anticipazioni bancarie, e delle operazioni attive, che sono investimenti a medio termine.

Un altro dei punti, che potrebbe essere particolarmente posto alla vostra attenzione è quello della regolamentazione della contabilizzazione delle operazioni. In effetti, il bene che viene acquisito dall'utilizzatore è un bene di terzi, a fronte del quale però esistono degli impegni ben precisi da parte dell'utilizzatore e nei bilanci potrebbe opportunamente figurare l'impegno che l'utilizzatore ha di pagare certi canoni, pena la sua possibilità di utilizzare il bene o, in caso contrario, il crollo della sua economia.

Infine, mi permetterei anche di suggerire di porre una particolare attenzione al fatto che soltanto consentendo, attraverso particolari norme, un ampio esercizio di questa attività finanziaria, da parte anche di società indipendenti e anche attraverso la risoluzione dei punti precedentemente elencati, si potrà evitare una concentrazione in forma di oligopolio di una attività finanziaria che dovrebbe essere, invece, caratterizzata da una larga concorrenza delle varie società operatrici in questo campo.

COMMISSIONI RIUNITE

12° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

Questo come breve premessa.

I casi concreti di utilizzazione dell'istituto — rispondo ai vostri quesiti — sono ormai noti: abbiamo beni mobili e beni immobili; e non sto qui a raccontarvi cose che evidentemente avete già sentito. Per quanto riguarda le dimensioni attuale del fenomeno, posso dire che le società di *leasing* aderenti all'ATEFI quest'anno hanno portato il loro attivo a circa 250 miliardi, con un incremento del 25-30 per cento rispetto allo scorso anno. Un buon incremento ma inferiore a quello degli altri stati europei, nei quali le operazioni di *leasing*, — anche perchè forse opportunamente regolate per quanto riguarda le operazioni di raccolta — hanno consentito un maggiore sviluppo. Da noi, in definitiva, il *plafond* della possibilità di sviluppo è dato dal credito che la banca concede a queste società.

Sul problema dell'utilizzazione da parte di enti pubblici, mi pare che il dottor Gambini, che è molto più esperto di me ed un operatore, potrebbe rispondere.

GAMBINI. Per quanto riguarda l'utilizzazione del *leasing* da parte di enti pubblici, debbo dire che effettivamente abbiamo avuto in questi anni parecchie richieste da parte soprattutto di comuni; richieste che non abbiamo purtroppo potuto evadere perchè viene a mancare, da parte della società di *leasing*, la garanzia in termini pluriennali, non in termini annuali, in quanto, come ben sapete, il mandato, che in genere rilasciano gli enti pubblici al pagamento, ha validità annuale, ed è difficile assicurarsi la validità pluriennale dello stesso.

L'interesse sussiste perchè, effettivamente, sono molti gli enti pubblici che sono utilizzatori di beni fungibili, caratteristici dell'istituto di *leasing*, come, per esempio, macchine per pulizie, macchine operatrici di vario genere. Quindi, le società di *leasing*, partecipanti all'ATEFI, non hanno nulla in contrario ad operare con gli enti pubblici, purchè si possa studiare uno strumento che consenta di superare le difficoltà relative alle norme di contabilità di Stato.

Per concludere, nessuna preclusione ad operare con gli enti pubblici, ma si richiede

uno sforzo affinché si diano alle società di *leasing* gli strumenti per poter operare secondo i canoni ortodossi correnti.

PRESIDENTE. Il dottor Galimberti ha niente da aggiungere?

GALIMBERTI. Non specificamente sul punto trattato dal dottor Gambini, ma vorrei ribadire l'utilità della legge sul *leasing* finanziario, perchè ormai siamo rimasti l'ultimo paese in Europa a non avere una legge su questo specifico strumento economico. Quindi, una sua validità intrinseca c'è, proprio per dare una sicurezza a tutte e due le parti sul loro operato. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge all'esame, sarebbe opportuno considerare la possibilità del cosiddetto *lease-back*, cioè la possibilità da parte del locatore di acquistare beni direttamente dal futuro locatario allo scopo di concederli nuovamente in *leasing*. Questo è necessario perchè i tempi di istruttoria sono piuttosto lunghi e non permettono di evadere tempestivamente la richiesta in modo da poter acquistare direttamente dal fornitore. È necessario, però, che il comune cliente acquisti lui per poter fare fronte a quelli che sono i suoi impegni produttivi; d'altra parte, ha bisogno, poi, di ricollocare in *leasing* questo bene. Sarebbe opportuno inserire in qualche parte di questa legge anche il *lease-back*, stabilendo eventualmente che abbia alcune caratteristiche e che l'attrezzatura non sia obsoleta o più vecchia di due o tre anni.

Quanto, poi, all'articolo 3, noi riteniamo che possa essere opportuno inserire anche il richiamo all'articolo 1584, per escluderne l'applicabilità, perchè il primo comma di tale articolo dice che, laddove le manutenzioni e riparazioni si prolunghino oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo. Questa norma, proprio nello spirito della locazione finanziaria, deve essere specificamente esclusa, essendo stato il conduttore ad essersi scelto i beni.

Questa è una raccomandazione che vorremmo sottolineare.

Da ultimo, in merito all'articolo 11 del disegno di legge, nel quale si stabilisce che tempo un anno le società esercenti la loca-

COMMISSIONI RIUNITE

12° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

zione finanziaria devono aderire alle norme della disciplina stabilita, si vorrebbe chiedere non tanto che siano previste agevolazioni fiscali, ma che venga agevolata la possibilità di reinserirsi nel mercato secondo le nuove disposizioni.

Queste sono le mie osservazioni di massima su un disegno di legge che riteniamo senz'altro utile.

G U A S T A L L A . Per quanto riguarda l'utilità del disegno di legge in generale e la sua struttura, concordo pienamente con i miei colleghi. L'unico punto che vorrei precisare e su cui non credo che tutti i colleghi siano d'accordo, è quello dell'esclusività delle società di *leasing* previsto dall'articolo 2. Mi sembra — e ripeto parlo a titolo personale non rappresentando tutta l'ATEFI — che allo stato attuale dell'industria del *leasing*, che è relativamente giovane e quindi suscettibile di eventuali evoluzioni future, l'esclusività sia una specie di letto di Procuste e senz'altro osti ad una possibile dinamica. Se l'esclusività è stata posta come una condizione di serietà, mi sembra che una tale condizione sia già assicurata dalla iscrizione all'albo della Banca d'Italia e da certe regole severe, quali quelle che riguardano il capitale e la forma di società per azioni.

A R G E N Z I A N O . Gli altri aderenti all'ATEFI sono favorevoli alla normativa dell'esclusività indicata dal disegno di legge, proprio per consentire una maggiore serietà tra le società di *leasing*, specialmente tra quelle che entreranno successivamente a svolgere quest'attività.

Vorrei richiamare l'attenzione delle Commissioni su di un altro punto, e cioè sulla possibilità di negoziabilità dei contratti di *leasing*. Se una società di *leasing* potesse in qualche modo scontare il contratto di *leasing* presso altre compagnie non necessariamente di *leasing*, si potrebbe creare sul nostro mercato monetario un nuovo strumento, che in questo momento potrebbe attrarre anche investimenti privati e facilitare la liquidità e quindi la gestione delle compagnie di *leasing*. Si potrebbe verificare qualcosa di analogo a quello che è avvenuto con la cambiale, la quale era un titolo che passava tra

banca e banca e poi, a poco a poco, è diventato un titolo rapidamente negoziato, che passa di mano in mano quasi fosse un mezzo di pagamento. Se nell'attività di *leasing* si potesse immaginare la possibilità di negoziare il contratto con terzi, avremmo un maggiore campo di azione delle società di *leasing* ed una maggiore facilità di adire direttamente questi contratti senza necessariamente passare attraverso il sistema bancario.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La negoziabilità dovrebbe essere limitata ad altre società di *leasing*?

A R G E N Z I A N O . No, con compagnie finanziarie, compagnie di assicurazione, eccetera, che abbiano mezzi e possano, anche per un periodo relativamente breve — un anno, sei mesi — acquisire contratti di *leasing*, per ricederli successivamente. In questo modo si creerebbe uno strumento per il mercato monetario.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altre domande, non rimane che ringraziare i rappresentanti dell'ATEFI per il contributo dato alla nostra indagine e per le loro osservazioni, alcune delle quali originali, che saranno tenute nel dovuto conto sia dalle Commissioni riunite che dall'Assemblea.

Abbiamo così concluso l'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario, i risultati della quale richiederanno un certo periodo di riesame e valutazione.

Pertanto, dobbiamo prevedere un intervallo prima di passare all'esame vero e proprio del disegno di legge. Potremmo comunque, se non si fanno osservazioni in contrario, proseguire l'esame del disegno di legge n. 633 nella seduta di mercoledì 13 dicembre, almeno per stabilire il modo di procedere e il calendario del successivo esame. Non facendosi osservazioni, resta così deciso.

La seduta termina alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA